CITTÀ
DI ANDRIA

Ad iniziativa di Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali	N. proposta 125
	Data 05/11/2026

Città di Andria (BT)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2027 - APPROVAZIONE

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il _____
  - Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:
    _____

- La deliberazione diviene esecutiva
  a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
  b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art, 134, comma 4, D,to L,vo 267/2000

- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, _____ in data _____ ore _____
- Assenti:_____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

– l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I Comune, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comune anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".*

– con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i Comune potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;

– il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

Visto che:

– l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;

1. l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Preso atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2027-2029 è fissato al 31/12/2026 così come stabilito dal art. 151 del testo unico degli Enti Locali D.Lgs.vo 267/2000;

Richiamati, pertanto:

2. l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, così come convertito in Legge n. 148/2011 che prevede quanto segue:
    - abrogando l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 concede la facoltà a ciascun ente di applicare per l'anno 2012 l'aliquota nel rispetto del valore massimo fissato dalla normativa vigente nello 0,8%;
    - per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011, così come convertito dalla legge 148/2011, prevede che i Comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso

di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di dover confermare per l'anno di imposta 2027 le aliquote dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8%, così come già deliberate per l'anno 2026 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 27/11/2025; nonché anche la fascia di esenzione pari ad euro 7.500,00 in riferimento al reddito ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF, come stabilito all'art. 4 del Regolamento Comunale per l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.2007;

Viste
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/08/2018 avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-Bis, D. Lgs. n.267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art. 243-Ter, D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL. accesso al "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter TUEL. Approvazione";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2021 con il quale è stato rimodulato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con la succitata delibera di consiglio del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL.

Visto l'art. 243 bis comma 8 lett. a) del D.lgs 267/2000 che recita:

"Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

Dato atto che le aliquote approvate per l'anno 2026 con la delibera di Consiglio Comunale n. 136 del 27/11/2025 ai sensi della normativa vigente sono già previste nella misura massima stabilita dalla legge di bilancio e che in questa sede vengono confermate;

Visto il parere favorevole tecnico espresso dal Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali;

Visto il parere favorevole contabile, espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria –Società Partecipate – Risorse Umane;

DELIBERA

- **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- **di confermare** per l'anno 2027 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%, così come già deliberate per l'anno 2026 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 27/11/2025;
- **di confermare** per il periodo d'imposta 2027 la fascia di esenzione pari ad euro 7.500,00.
- **di dare atto** che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2027;
- **di disporre,** a cura del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali Servizio Tributi, la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti …….

DELIBERA

di dichiarare, per ragioni di urgenza, il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

DECISIONE DEL CONSIGLIO